

Al Magnifico Rettore  
dell'Università degli Studi di Firenze  
P.zza S. Marco, 4

50121 - FIRENZE

Rep. n° 367/2014  
prot. n° 58534 del 22.05.14

Frascati, 15 luglio 2014

Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

Prot. n. 2950/7.02/P

OGGETTO: PROPOSTA CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA  
NUCLEARE E L'UNIVERSITA' DI FIRENZE

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in persona del suo Presidente Prof. Fernando Ferroni,  
nato a Roma il 12/01/1952 a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo (d'ora  
innanzi denominato INFN)

#### PREMESSO CHE

- in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'INFN, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori;
- in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'INFN per assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle proprie attività di ricerca;
- UNIFI considera prioritaria e primaria la sua funzione nell'attività di ricerca, ne favorisce la dimensione internazionale, promuove, anche attraverso specifiche strutture, il trasferimento dei risultati della ricerca al sistema culturale, produttivo e della società civile;
- visto che la legge 168/89, e in particolare l'art. 6, 4° comma, prevede in particolare che i singoli docenti e ricercatori possano partecipare a programmi di ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 all'articolo 1 dispone che "Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica";
- la medesima legge all'art. 23, comma 1, prevede la possibilità di affidare attività di insegnamento, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici ed istituzioni di ricerca, a esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti ove hanno sede le sezioni dell'INFN;
- le Università e l'INFN riconoscono l'interesse della presenza delle Sezioni INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto contributo

- della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede;
- l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa;
  - le Università ritengono di proprio interesse l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali;
  - l'INFN intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di laurea, ai corsi di perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi nazionali, internazionali e comunitari;
  - l'INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
  - UNIFI e INFN riconoscono l'opportunità di consentire la partecipazione dei ricercatori e tecnologi dell'INFN alla realizzazione dei corsi di dottorato anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, a parità di funzioni;
  - UNIFI e INFN riconoscono l'opportunità di promuovere ed attuare ogni possibile collaborazione scientifica utile per la migliore realizzazione dei rispettivi fini istituzionali;
  - la presente Convenzione risulta in linea con lo Statuto ed i Regolamenti interni di UNIFI e INFN;
  - la precedente Convenzione tra UNIFI e INFN è scaduta il 9 maggio 2011, e che si rende necessario procedere alla stipula di una nuova convenzione che disciplini, senza soluzione di continuità, anche il periodo pregresso, con il presente accordo

## PROPONE

All'Università degli Studi di Firenze con sede in Piazza San Marco, c.f./ P.IVA n. 01279680480, in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alberto Tesi, (d'ora innanzi denominata UNIFI)

## LE SEGUENTI CONDIZIONI

### ART. 1

1.1 – L'Università degli Studi di Firenze ospita la Sezione di Firenze dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il proprio Dipartimento di Fisica e Astronomia (nel seguito detto Dipartimento).



## ART. 2

2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia pro-tempore; per quanto riguarda l'INFN, al Direttore della Sezione di Firenze pro-tempore.

2.2 - I soggetti di cui al precedente comma 2.1 procederanno d'intesa a verifiche periodiche sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi Organi Direttivi.

## ART. 3

3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione.

## ART. 4

4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i programmi di ricerca approvati e finanziati dall'INFN che si svolgeranno nell'ambito del Dipartimento.

4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni.

## ART. 5


5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi tecnici locali e nazionali.

5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso.

5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi precedenti è regolato dai successivi articoli.

5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, e i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1.

5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi, gli impianti del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2.



5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune delle nuove iniziative.

5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente Convenzione con altre Strutture dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo.

5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri locali, dei relativi impianti generali, e dei servizi a essi attinenti messi a disposizione della Sezione.

5.10 - All'interno dei locali assegnati da UNIFI, l'INFN è responsabile, a proprie spese, dell'installazione, della messa a norma e della corretta manutenzione delle apparecchiature e degli impianti finalizzati alla propria attività di ricerca. Resta inteso che l'attività rimane comunque condizionata alla realizzazione degli adempimenti sopra menzionati.

5.11 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico dell'Università, che vi provvederà nei limiti del proprio bilancio.

Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni).

Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7.

5.12 - L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente all'INFN di effettuare, previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, a spese dell'INFN, modifiche di destinazioni d'uso e/o interventi di ristrutturazione dei locali, degli impianti messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini dell'attività di ricerca.

L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti normative.

5.13 - La Sezione provvede allo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali non pericolosi e speciali pericolosi da essa prodotti, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia.

ART. 6



6.1 - L'Università assicura ai dipendenti ricercatori e tecnologi della Sezione un posto studio negli edifici di Via Sansone 1 o di via Bruno Rossi, e l'uso dei locali indicati nell'Allegato n. 3.

6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

6.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile.

6.4 - Il Direttore del Dipartimento stabilisce le modalità di accesso agli edifici e alle parti comuni di uso generale del Dipartimento e ne informa il Direttore della Sezione. Su motivata richiesta del Direttore della Sezione e sotto la sua responsabilità, il personale dell'INFN può comunque accedere agli edifici e alle parti comuni, con modalità da concordare, anche durante i periodi in cui, di norma, non sarebbero previste attività.

6.5 - Il Direttore della Sezione provvede, in accordo con il Direttore del Dipartimento, a disciplinare le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all'INFN.

6.6 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d'intesa, le modalità di accesso alle officine e ai Laboratori comuni.


#### ART. 7

7.1 - L'Università mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5. Eventuali variazioni agli Allegati n. 4 e n. 5 saranno adottate in conformità alle esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori.

7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento:

- a) un contributo annuo di Euro 46.000,00 per la biblioteca; tale contributo sarà destinato all'acquisto di libri e riviste di interesse anche dell'INFN;
- b) un contributo annuo di Euro 50.000,00 per la utilizzazione dei servizi ed utenze di cui agli Allegati n. 4 e n. 5 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- c) un contributo annuo di Euro 10.000 per l'utilizzazione dei locali dove è installato il Laboratorio di Tecniche Nucleari per l'Ambiente e i Beni Culturali (LABEC) con relativi servizi
- d) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato aggiuntive;
- e) un contributo annuo per il cofinanziamento di assegni di ricerca che il Dipartimento deliberi in settori di interesse INFN;

7.3 - Fermo restando l'obbligo di INFN alla corresponsione dei rimborsi e dei contributi di cui al presente articolo, i rimborsi e i contributi medesimi non potranno di norma superare



l'importo annuo iscritto nei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione INFN. Nel caso in cui dovessero superare l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione dell'INFN per le eventuali maggiori spese sarà necessaria la preventiva autorizzazione formale del Direttore della Sezione.

#### ART. 8

8.1 - L'importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. d) ed e), comprensive delle spese di funzionamento per il dottorato di ricerca, è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell'INFN e comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di ricerca.

8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all'INFN o detratti dall'importo da versare nell'anno successivo, a scelta dell'INFN medesimo.

8.3 - L'INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza della presente Convenzione.

8.4 - Il Dipartimento e la Sezione procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell'INFN, non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione.

#### ART. 9

9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale dipendente proprio, o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione.

9.2 - La lista del personale di cui al comma 9.1, e ogni sua variazione, è trasmessa dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento.

#### ART. 10

10.1 - Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e ricercatori dell'Università di svolgere la loro attività presso l'INFN e ai ricercatori dell'INFN di svolgere la loro attività presso l'Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni.

10.2 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso degli interessati e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente, al suddetto personale, incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, gratuiti, alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui allo Statuto e ai vigenti Regolamenti INFN, che disciplinano, altresì, il diritto del personale universitario a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca dell'Istituto e a far parte dell'elettorato attivo e passivo negli Organi dell'INFN.

10.3 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

10.4 - Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale non in servizio presso UNIFI o INFN secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'INFN, che, al riguardo, prende atto che l'Università non assume alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all'espletamento degli incarichi stessi.

10.5 - L'INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL vigenti, e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all'attività didattica e scientifica dell'Università, nelle forme richiamate dall'articolo 23, comma 1, della L. 240/2010.

10.6 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previo nulla osta del Direttore della Sezione e con il consenso dell'interessato.

10.7 - Il personale di ricerca dell'INFN, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti, gratuiti o retribuiti, presso l'Università secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo, può essere relatore di tesi di laurea triennale e magistrale, nonché essere supervisore di tesi di dottorato, e può far parte delle commissioni per gli esami di profitto e conclusivi dei corsi di laurea triennale e magistrale e di dottorato di ricerca. Può altresì far parte dei consigli di dottorato, nonché delle commissioni di ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca.

10.8 - I regolamenti didattici dei corsi di studio, integrando quanto già previsto nel Regolamento Didattico d'Ateneo, determinano le modalità attraverso le quali il predetto personale può svolgere le funzioni sopra indicate e partecipare alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

10.9 - UNIFI e INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione permanente e/o ricorrente post-universitaria e nell'ambito della formazione integrata superiore.

10.12 - Il Dipartimento e la Sezione possono consentire la partecipazione di personale dell'altra struttura a corsi di formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, comunicando all'altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente disponibili. Resta inteso che la Parte ospitata sostiene i costi relativi alla partecipazione del proprio personale.

10.13 - Per consentire a entrambe le Parti il riconoscimento delle attività nei processi di valutazione della qualità della ricerca, nell'ambito di progetti presentati da una sola delle Parti ma che prevedano la partecipazione dell'altra, la Parte beneficiaria del finanziamento riconoscerà all'altra il ruolo del contributo (sotto forma di messa a disposizione di infrastrutture, personale, strumenti) prestato alla ricerca oggetto del finanziamento. La modalità di coinvolgimento della Parte non direttamente beneficiaria del finanziamento verrà caso per caso concordata dalle Parti in fase di presentazione della proposta progettuale all'ente finanziatore.



## ART. 11

11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

L'Università individua il datore di lavoro nel Direttore Generale.

Le parti, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, o tramite il Direttore della Sezione e del Dipartimento, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D. Lgs. n. 81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche e integrazioni), emanando per l'effetto gli atti di rispettiva competenza.

11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione le parti, tramite il Direttore della Sezione e del Dipartimento o anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, provvederanno ad individuare, prima dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

11.3 - Per quanto attiene al personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN, in presenza dei rischi previsti dalle vigenti disposizioni, e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza sanitaria, sarà compito dell'INFN assicurare, tramite i propri competenti Servizi, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN, gli adempimenti che il D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni pone a carico del datore di lavoro. Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del predetto personale sono a carico dell'Università.

L'Università e l'INFN definiranno, tramite i propri competenti Servizi, le modalità atte ad evitare la duplicazione delle visite mediche.

L'Università fornisce al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente dell'INFN le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi indicati agli artt. 18 comma 2) lettera d) e 40 del D. Lgs n. 81/08 e loro successive modifiche e integrazioni.

11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni e integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.

Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modifiche ed integrazioni.

11.5 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale universitario associato che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in



materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Parimenti, il Dipartimento è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

11.6 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale associato in altri Dipartimenti dell'Università oppure utilizzati, previa autorizzazione del Direttore della Sezione, in locali non assegnati alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità del Dipartimento che le utilizza, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle norme di sicurezza applicabili.

11.7 - Laddove le Parti riconoscano che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del rischio, (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento per ospiti e/o ditte esterne etc.) .

11.8 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali.

In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il Dipartimento segnalerà entro 20 giorni le eventuali interferenze che potrebbero derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori INFN.

ART. 12



12.1 - Tutti i risultati (dati, conoscenze, informazioni, prototipi, ecc), totali o parziali, derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati passibili di protezione brevettuale o altre forme di tutela, la titolarità verrà attribuita sulla base della normativa vigente e dei regolamenti delle parti in materia, fatto salvo il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.

L'attribuzione spetterà normalmente in pari quota alle parti (e/o agli autori del trovato, in applicazione della normativa vigente e dei regolamenti delle parti), salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e delle partecipazioni finanziarie delle parti.

Le parti (ed eventualmente gli inventori) si accorderanno per farsi carico congiuntamente degli oneri relativi alla protezione brevettuale del trovato, salvo la rinuncia di un titolare che comporterà la cessione della propria quota di titolarità e dei relativi diritti esclusivi agli altri titolari.

Tutti i soggetti che abbiano partecipato ad attività di ricerca suscettibile di brevettazione e il personale delle due parti che a qualsiasi titolo sia venuto a conoscenza dell'invenzione sono tenuti alla segretezza in merito all'invenzione per cui viene richiesta la tutela brevettuale, fatto salvo il diritto degli inventori di divulgare l'invenzione successivamente al deposito della domanda brevettuale.

12.2 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione.

Il personale universitario associato all'INFN ai sensi del precedente articolo 10 dovrà indicare sia l'appartenenza all'Università sia l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

12.3 - Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione previo nulla osta del Direttore interessato. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

12.4 - Le parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

#### ART. 13

13.1 - Le eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso risolte ricorrendo all'autorità giudiziaria, solo dopo aver attivato la procedura di mediazione di cui al D. Lgs n. 28/2010 e s.m..

#### ART. 14



14.1 - La presente Convenzione ha la durata di 7 anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo tra le Parti. Sono fatti salvi i rapporti intercorsi fra le parti nel periodo intercorso fra la scadenza della convenzione e il presente accordo.

14.2 - Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Atti.

#### ART. 15

15.1 - La presente Convenzione si perfeziona con atti separati, rispettivamente di proposta e accettazione, sottoscritti digitalmente dalla Parti; la sua stipula sarà formalizzata mediante la sottoscrizione della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da Parte dell'Università di Firenze.

#### ART. 16

16.1 - Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto Legislativo.

Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.



Allegato n. 1  
Attrezzature scientifiche e tecniche e Servizi tecnici  
dell'INFN messi a disposizione del Dipartimento

- a) Macchine utensili di proprietà dell'INFN in dotazione all'officina meccanica dell'Università
- b) Strumentazione elettronica di proprietà dell'INFN in dotazione al servizio di elettronica
- c) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN
- d) Accesso ai centri di ricerca e ai servizi tecnici nazionali dell'INFN
- e) Magazzino
- f) Fotocopiatrici e stampanti

Allegato n. 2  
Attrezzature scientifiche, tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti  
del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN

- a) Macchine utensili di proprietà del Dipartimento in dotazione all'officina meccanica
- b) Strumentazione elettronica di proprietà del Dipartimento in dotazione al Servizio di elettronica dell'INFN
- c) Arredi dei locali messi a disposizione dell'INFN
- e) Fotocopiatrici e stampanti

Allegato n. 3  
Locali del Dipartimento messi a disposizione dell'INFN, oltre a un posto studio per ogni ricercatore o tecnologo dipendente INFN

Edificio di Via G. Sansone;  
piano secondo: direzione, 6 stanze per i servizi amministrativi, 2 locali per fotocopiatrici e stampanti;  
piano primo: 1 locale per fotocopiatrici e stampanti, saletta riunioni;  
piano terra: 1 locale per magazzino.

Edificio di Via B. Rossi: i locali dell'intero primo piano con esclusione del 108; i locali dell'intero piano terra con esclusione dei locali 1, 2, 9,10,11,12,13, 20, 21, 79, 80, 81, 82, 82°, 83, 84, 85.

Vedi mappe allegate

Allegato n. 4  
Servizi dell'Università messi a disposizione dell'INFN

- a) Biblioteca ed accesso ad abbonamenti telematici
- b) Manutenzione elettrica
- c) Pulizia locali
- d) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento)

Allegato n. 5




## Utenze dell'Università messe a disposizione dell'INFN

- a) Energia elettrica
- b) Riscaldamento e condizionamento
- c) Acqua e gas
- d) Impianto telefonico



CS


# FISICA SPERIMENTALE



PIANO TERZO



FISICA SPERIMENTALE



PINNO PRIMO



Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
CONVENZIONE FIRMANZE616.pdf.p7m (firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 22/07/2014 13:05:46 (UTC Time)	 verifica alla data: clicca qui...	SHA-256	FERNANDO FERRONI	FRRFNFI52ALJH5010	INFN ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCL. 784001804589
	Firma CADES OK Data di verifica: 22/07/2014 13:05:49 (UTC Time)	 verifica alla data: clicca qui...	SHA-256	ALBERTO TESI	TSELRT57E05E432M4	Regione Toscana 01386030488





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
AFFARI GENERALI  
ISTITUZIONALI E LEGALI

Ufficio Affari Generali

Prot. n. Y0894 d. III. 14

del 17.09.2014

Al Presidente dell'INFN  
Via E. Fermi 40 - 00044 FRASCATI  
Roma

**Oggetto: accettazione della convenzione INFN - UNIFI prot. n. 2950/7.02/P  
del 15 luglio 2014.**

Con riferimento alla proposta di convenzione tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l'Università di Firenze, prot. n. 2950/7.02/P del 15 luglio 2014, si comunica l'accettazione della convenzione di cui al citato protocollo e delle relative clausole da parte dell'Ateneo fiorentino.

In Fede.

Il Rettore  
Prof. Alberto Tesi



Name File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
doc20140917112918.pdf/p7m (Firme totali apposte: 1)	Firma CADES OK Data di verifica: 17/09/2014 11:09:54 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	ALBERTO TESI	TSELR757E09E432M	Regione Toscana/01386030488

